



COMUNE DI VICO CANAVESE

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO

AMMINISTRAZIONE LASCITO "GIACOMO SAUDINO"

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE

DELLE BORSE DI STUDIO

"GRATO BELLINO" E "GIACOMO SAUDINO"

TITOLO I

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "GRATO BELLINO" A STUDENTI DI SCUOLE MEDIE SUPERIORI

ART. 1

1. Le Borse di Studio sono assegnate a giovani bisognosi, di ambo i sessi, dotati di speciali attitudini allo studio, domiciliati e residenti, da almeno cinque anni, nel Comune di Vico Canavese o nelle sue Frazioni di Novareglia, Drusacco ed Inverso, nonché nei Comuni di Trausella, Brosso, Meugliano, Traversella.

ART. 2

1. Sono poste a concorso le seguenti Borse di Studio:

a) le Borse di Studio, già assegnate per il precedente anno scolastico, da riconfermare ai sensi del successivo articolo 9;

b) n. 3 Borse iniziali.

Le Borse di Studio, di cui alla lettera b), sono assegnate a studenti che intendano iscriversi al primo anno di frequenza presso le seguenti scuole statali:

liceo classico, liceo scientifico, liceo linguistico, istituti tecnici di qualsiasi ramo, istituti professionali, istituto magistrale, purché la durata del corso di studi non sia inferiore ai cinque anni.

ART. 3

1. Le Borse sono assegnate da una Commissione Giudicatrice composta da tre membri:

a) un rappresentante del Comune di Vico Canavese;

b) un rappresentante scelto annualmente a rotazione dal Comune di Brosso, dal Comune di Meugliano, dal Comune di Trausella e dal Comune di Traversella;

c) il Direttore della Scuola Media Statale "G.Saudino" di Vico Canavese o suo delegato;

2. La Commissione è presieduta da uno dei propri membri, eletto a maggioranza assoluta di voti da parte della Commissione stessa.

3. Funge da Segretario della Commissione Giudicatrice il Segretario Comunale di Vico Canavese, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Vico Canavese o suo delegato.

4. La Commissione Giudicatrice assume le proprie decisioni ad unanimità e con la presenza di tutti i componenti: di esse il Segretario redige regolare verbale, che viene sottoscritto da parte di tutti i componenti la Commissione.

5. Ai componenti della Commissione viene corrisposta un'indennità da determinarsi da parte della Giunta Comunale.

ART. 4

1. La Commissione Giudicatrice provvede all'assegnazione delle Borse di Studio indicate all'art. 2 - lett. b) entro il 30 novembre di ciascun anno, salvo impedimenti.
2. Per essere ammessi al concorso delle borse di studio iniziali i candidati dovranno far pervenire domanda, in carta libera, al Comune di Vico Canavese entro il 30 settembre di ogni anno, salvo differente termine da stabilirsi con atto del Responsabile del Servizio interessato. Il concorrente dovrà indicare nella domanda, oltre alle proprie generalità ed al proprio recapito, la scuola media di provenienza e quali studi di scuola media superiore intenda intraprendere.
3. Alla domanda per borse di studio iniziali dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera:
 - a) certificato di nascita;
 - b) situazione di famiglia rilasciata dal comune di residenza
 - c) certificato rilasciato dal comune di residenza da cui risulti la data dalla quale il concorrente è domiciliato e residente nel comune;
 - d) copia autentica o notarile del diploma di Scuola Media, oppure certificato del capo d'Istituto che sostituisca a tutti gli effetti il diploma, con indicazione del giudizio riportato nell'esame di licenza;
 - e) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti l'entità del reddito conseguito da ogni componente la famiglia nell'anno precedente.I certificati di cui ai punti a), b), c) possono essere sostituiti da autocertificazione.

ART. 5

1. La commissione, prima dell'inizio delle prove di concorso, determina i criteri per la formazione della graduatoria tenendo in opportuno conto i criteri degli anni precedenti e quindi sottopone i concorrenti a colloquio, il quale verterà sulle materie del piano scolastico e su argomento di cultura generale.
2. L'esito del colloquio concorrerà con gli altri elementi utili a stabilire il giudizio per la formazione della graduatoria di merito.

ART. 6

1. I concorrenti alle borse di studio iniziali devono aver conseguito, nell'esame di licenza della scuola media, almeno la votazione di 7/10.
2. Saranno prescelti coloro che avranno riportato il miglior giudizio, desunto dalla valutazione obiettiva dello stato di bisogno, dall'esito del colloquio e dalla votazione conseguita nell'esame di licenza.
3. Costituisce diritto prioritario per l'assegnazione della borsa, l'aver frequentato la Scuola Media "G. Saudino" di Vico C.se.
4. Qualora la valutazione delle condizioni sopraindicate risultasse pari, la Commissione dovrà dividere la borsa in parti uguali fra i concorrenti interessati.

ART. 7

1. Il giudizio della Commissione è definitivo ed insindacabile, sia per quanto attiene alla validità della documentazione prodotta dai concorrenti in ordine all'ammissione al concorso, sia per quanto concerne l'esito del concorso stesso.
2. La Commissione giudicatrice accerterà con i mezzi e con le forme che riterrà più opportuni, le condizioni economiche e la situazione generale dei candidati e delle loro famiglie.

ART. 8

1. Le Borse di Studio sono concesse all'inizio dei corsi di scuola media superiore con possibilità di riconferma per quanti sono gli anni stabiliti per conseguire il diploma di licenza o di maturità.
2. Il valore iniziale di ciascuna borsa, salva differente disposizione da assumersi con deliberazione della Giunta Comunale, è stabilito in € 387,00 annue.
3. L'importo delle borse sarà erogato, in unica rata entro 2 mesi dall'assegnazione da parte della Commissione, salva differente disposizione da assumersi con deliberazione della Giunta Comunale, a favore della persona esercente la patria podestà su ciascuno studente beneficiario, previa presentazione di un certificato comprovante la regolare frequenza alla scuola prescelta.

ART. 9

1. Per conservare la borsa fino al termine degli studi iniziati, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 accertabili attraverso la documentazione richiesta dal successivo art. 10, è necessario che lo studente beneficiario riporti ogni anno la media seguente, inclusi i voti di religione, condotta, educazione fisica e quelli relativi alle altre materie computabili nella media ufficiale dello Stato:

IMPORTO	MEDIA CONSEGUITA
€ 413,00	65/100
€ 439,00	70/100
€ 465,00	75/100
€ 491,00	80/100

La media minima ammessa è di 65/100.

Gli importi come sopra fissati sono suscettibili di variazione, da assumersi con deliberazione della Giunta Comunale.

La Commissione Giudicatrice provvederà ad accertare, con apposito verbale, il diritto di mantenimento delle borse già assegnate.

L'erogazione della borsa è condizionata alla presentazione, da parte dell'assegnatario, della documentazione comprovante la regolare frequenza della scuola prescelta.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti di tutti i candidati che hanno beneficiato delle Borse di Studio "GRATO BELLINO" nei concorsi precedenti e che beneficiano tuttora delle borse stesse.

Qualora, all'atto del rinnovo delle Borse di Studio, già fruite nel precedente anno scolastico, uno o più studenti non abbiano diritto all'ulteriore riconferma, la Giunta Comunale è autorizzata ad utilizzare l'importo delle Borse non rinnovabili, in misura tale da portare l'ammontare delle eventuali "semi borse", assegnate in precedenza ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 6, al valore globale della Borsa intera, tenendo conto della media conseguita dallo studente.

ART. 10

Per essere ammesso alla riconferma delle Borse di Studio indicate nella lettera a) dell'art. 2, il candidato dovrà far pervenire, entro il medesimo termine fissato dal comma 2 del precedente articolo 4, domanda in carta libera al Comune di Vico Canavese, corredata da certificato comprovante la votazione riportata nel precedente anno scolastico e dai certificati indicati ai punti c) ed e) del medesimo art. 4.

Si precisa che, ai fini della riconferma delle Borse di Studio, il candidato dovrà aver conseguito la promozione senza essere soggetto a corsi di recupero in alcuna disciplina ed avere una media minima di 65/100.

ART. 11

1. Nel caso di grave e comprovata malattia o di avversità familiari che costringano lo studente, assegnatario della Borsa, ad una interruzione degli studi, da un minimo di tre mesi ad un massimo di un intero anno

scolastico, lo studente stesso continuerà a godere della borsa sino al termine dell'anno scolastico successivo nel suo importo iniziale come fissato dal precedente articolo 8, comma 2.

ART. 12

Le operazioni della Commissione Giudicatrice saranno sottoposte all'esame ed all'approvazione con deliberazione della Giunta Comunale di Vico Canavese.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "GIACOMO SAUDINO" A STUDENTI DI UNIVERSITA' O POLITECNICO

ART. 13

1. Le Borse di Studio sono assegnate a giovani bisognosi, di ambo i sessi, dotati di speciali attitudini allo studio, domiciliati e residenti, da almeno cinque anni, nel Comune di Vico Canavese o nelle sue Frazioni di Novareglia, Drusacco ed Inverso, nonchè nei Comuni di Trausella, Brosso, Meugliano e Traversella.

ART. 14

1. Sono poste a concorso le seguenti Borse di Studio:

- a) le Borse di Studio, già assegnate per il precedente anno accademico, da riconfermare ai sensi del successivo articolo 20;
- b) n. 3 Borse di Studio ordinarie per studenti che iniziano i corsi accademici.

ART. 15

1. Le Borse sono assegnate da una Commissione Giudicatrice composta da tre membri:

- a) un rappresentante del Comune di Vico Canavese;
- b) un rappresentante scelto annualmente a rotazione dal Comune di Brosso, dal Comune di Meugliano, dal Comune di Trausella e dal Comune di Traversella;
- c) un componente designato dall'Università degli Studi di Torino o suo delegato;

2. La Commissione è presieduta da uno dei propri membri, eletto a maggioranza assoluta di voti da parte della Commissione stessa.

3. Funge da Segretario della Commissione Giudicatrice il Segretario Comunale di Vico Canavese, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Vico Canavese o suo delegato.

4. La Commissione Giudicatrice assume le proprie decisioni ad unanimità e con la presenza di tutti i componenti. Di esse il Segretario redige regolare verbale, che viene sottoscritto da parte di tutti i componenti la Commissione.

5. Ai componenti della Commissione viene corrisposta un'indennità da determinarsi da parte della Giunta Comunale.

ART. 16

1. La Commissione Giudicatrice provvede all'assegnazione delle Borse di Studio di cui all'art. 14 - lett. b) entro il 30 novembre di ciascun anno, salvo impedimenti.
2. La stessa prima dell'inizio delle prove di concorso, determina i criteri per la formazione della graduatoria, tenendo in opportuno conto i criteri degli anni precedenti. Sottopone quindi a colloquio i concorrenti.
3. L'esito del colloquio concorrerà con gli altri elementi utili a stabilire il giudizio per la formazione della graduatoria di merito.

ART. 17

I concorrenti che iniziano gli studi accademici devono aver conseguito la dichiarazione di maturità negli esami di licenza della Scuola Media Superiore frequentata in un Istituto Statale. Saranno prescelti i candidati che avranno riportato il miglior giudizio, desunto dalla valutazione obiettiva dello stato di bisogno, dall'esito del colloquio e dalla votazione conseguita nell'esame di maturità ed intendano iscriversi a Facoltà Universitarie o di Politecnico con conseguimento di laurea.

Qualora la valutazione delle condizioni sopraindicate risultasse pari, la Commissione dovrà dividere la Borsa in parti uguali fra i concorrenti interessati.

ART. 18

1. Il giudizio della Commissione è definitivo ed insindacabile, sia per quanto attiene alla validità della documentazione prodotta dai concorrenti in ordine all'ammissione al concorso, sia per quanto concerne l'esito del concorso stesso.
2. La Commissione giudicatrice accerterà con i mezzi e con le forme che riterrà più opportuni, le condizioni economiche e la situazione generale dei candidati e delle loro famiglie.

ART. 19

1. Le Borse di Studio sono concesse all'inizio degli studi di Università o di Politecnico con possibilità di riconferma per quanti sono gli anni stabiliti per conseguire la laurea.
2. La Commissione potrà tuttavia continuare ad attribuire allo studente la Borsa anche per l'anno successivo a quello finale del normale curriculum accademico, per comprovate e motivate ragioni di studio. In questo caso trova applicazione il 3° comma del successivo articolo 20.
3. Per gli studenti iscritti a Facoltà Universitarie o di Politecnico con conseguimento di laurea il valore iniziale di ciascuna Borsa di Studio, salva differente disposizione da assumersi con deliberazione della Giunta Comunale, è stabilito in € 465,00 per i corsi di laurea triennale ed in € 620,00 per quelli di laurea magistrale biennale (o specialistica) o di laurea magistrale a ciclo unico..
4. Per gli studenti iscritti alle Facoltà di Agraria, Scienze Forestali e Medicina Veterinaria l'importo della Borsa, come determinato al punto precedente, è maggiorato della somma di € 80,00 annue.
5. L'importo della Borsa sarà erogato in una prima rata pari al 50 per cento dell'importo base, entro 2 mesi dall'assegnazione da parte della Commissione, salva differente disposizione da assumersi con deliberazione della Giunta Comunale, previa presentazione di un certificato della competente Segreteria, dal quale risulti l'effettiva frequenza del corso prescelto.
6. La quota residua, compresa l'eventuale maggiorazione di € 80,00 sarà erogata dopo che lo studente avrà sostenuto almeno due esami, previa presentazione di un certificato che comprovì il superamento di detti esami.

ART. 20

1. Per conservare la Borsa nel suo intero ammontare fino al termine degli studi, ferme restando le condizioni previste dall'art. 13, accertabili attraverso la documentazione richiesta dall'art. 23, gli studenti iscritti a tempo pieno ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale biennale (o specialistica) o di laurea magistrale e ciclo unico, ex D.M. 270/2004, dovranno aver sostenuto, per ogni anno di corso, tutti gli esami prescritti dalla facoltà, se specificatamente indicati, oppure aver superato il numero di esami previsto dal proprio piano di studi, accettato dalla Facoltà, acquisendo per ogni anno accademico, tutti i crediti formativi universitari previsti dal carico didattico effettuato all'inizio dell'anno accademico e dal proprio piano di studi. Il piano di studi individuale deve essere allegato alla documentazione prevista.

Il valore annuale delle borse in base alla media riportata nel precedente anno accademico, salva differente disposizione da assumersi con deliberazione della Giunta Comunale, è suscettibile dei seguenti aumenti:

IMPORTO LAUREA TRIENNALE	IMPORTO LAUREA MAGISTRALE BIENNALE (O SPECIALISTICA) E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	MEDIA MINIMA CONSEGUITA
€ 465,00	€ 620,00	18/30
€ 517,00	€ 671,00	21/30
€ 568,00	€ 723,00	24/30
€ 620,00	€ 826,00	27/30
€ 671,00	€ 930,00	30/30

2. Nel caso in cui lo studente riesca a superare soltanto la metà degli esami prescritti, (nel caso di un numero totale dispari di esami prescritti, questo si arrotonda di un'unità per eccesso), oppure acquisisca solo metà dei Crediti Formativi Universitari previsti dal suo carico didattico, l'entità della Borsa verrà ridotta secondo il seguente prospetto, salva differente disposizione da assumersi con deliberazione della Giunta Comunale:

IMPORTO LAUREA TRIENNALE	IMPORTO LAUREA MAGISTRALE BIENNALE (O SPECIALISTICA) E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	MEDIA MINIMA CONSEGUITA
€ 233,00	€ 362,00	18/30
€ 258,00	€ 387,00	21/30
€ 284,00	€ 413,00	24/30
€ 310,00	€ 439,00	27/30
€ 336,00	€ 465,00	30/30

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo gli studenti iscritti a tempo pieno a corsi di laurea triennale, di laurea magistrale biennale (o specialistica) o di laurea magistrale a ciclo unico ex D.M. 270/2004, dovranno aver acquisito tutti i crediti formativi universitari previsti dal carico didattico per l'anno accademico precedente ed almeno metà dei crediti previsti per il nuovo anno accademico dal carico didattico effettuato all'inizio del medesimo.

4. Per gli studenti iscritti alle Facoltà di Agraria, Scienze Forestali e Medicina Veterinaria, l'importo della Borsa assegnata è maggiorato della somma di € 80,00 oppure nel caso di riconferma della mezza borsa della somma di € 40,00, salva differente disposizione da assumersi con deliberazione della Giunta Comunale.

5. La Commissione giudicatrice provvederà ad accertare, con apposito verbale, il diritto di mantenimento delle Borse già assegnate.

6. L'erogazione dell'importo della Borsa è condizionata alla presentazione, da parte dello studente della documentazione comprovante l'effettiva frequenza annuale della facoltà prescelta.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i candidati che hanno beneficiato delle Borse di studio "Giacomo Saudino" nei precedenti concorsi e che beneficiano tuttora delle Borse stesse.

ART. 21

1. Nel caso di grave e comprovata malattia o di avversità familiari, che costringano lo studente, assegnatario della Borsa, ad una interruzione degli studi, da un minimo di tre mesi ad un massimo di un intero anno accademico, egli è dispensato dall'obbligo di sostenere gli esami prescritti dalla Facoltà e continua a godere della Borsa, sino al compimento dell'anno accademico successivo, nell'importo iniziale di € 465,00 o €620,00, salva differente disposizione da assumersi con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 22

1. Per essere ammesso al concorso delle Borse di Studio iniziali, di cui all'art. 14 lett.b), il candidato dovrà far pervenire domanda in carta libera al Comune di Vico Canavese entro il 30 settembre di ogni anno, salvo differente termine da stabilirsi con atto del Responsabile del servizio interessato.

2. Il concorrente dovrà dichiarare nella domanda, oltre le proprie generalità ed il proprio recapito:

- a) l'istituto superiore od il liceo di provenienza;
- b) quali studi universitari o di Politecnico intenda intraprendere.

3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera:

- a) certificato di nascita;
- b) situazione di famiglia rilasciata dal Comune di residenza;
- c) certificato rilasciato dal Comune di residenza, da cui risulti la data dalla quale il concorrente domicilia e risiede nel Comune;
- d) copia autentica o notarile del diploma di maturità oppure certificato del Capo d'Istituto comprovante il giudizio di maturità riportato;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti l'entità del reddito conseguito da ogni singolo componente la famiglia nell'anno precedente.

I certificati di cui ai punti a), b) e c) possono essere sostituiti da autocertificazione.

ART. 23

1. La domanda per ottenere la conferma delle Borse di Studio indicate all'art. 14 lett. a) dovrà essere presentata al Comune di Vico Canavese entro il medesimo termine fissato dal comma 1 del precedente articolo. Qualora sia concessa una terza sessione di esami successiva alla sessione autunnale, lo studente che ne fruisca potrà richiedere la riconferma della Borsa, presentando la relativa domanda non oltre 10 giorni dopo la chiusura della sessione stessa e comunque non oltre il 10 maggio di ogni anno, salvo differente termine da stabilirsi con atto del Responsabile del servizio interessato.

2. Dette domande dovranno essere corredate dal Piano di studi, da un certificato comprovante i voti riportati negli esami di profitto con i relativi crediti conseguiti, nonchè dai certificati indicati alle lettere c) ed e) del precedente articolo 22.

ART. 24

Le operazioni della Commissione Giudicatrice saranno sottoposte all'esame ed all'approvazione con deliberazione della Giunta Comunale di Vico Canavese.